



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

Le nuove frontiere della mobilità internazionale per le imprese e per le persone
fisiche – Trentesima edizione

**«I trust esteri come opportunità di passaggio generazionale alla luce dei
chiarimenti della circolare: riflessioni tributarie»**

dott. Salvatore Tramontano

Brescia, 14 ottobre 2022

Residenza fiscale dei trust

Trust estero = trust fiscalmente residente all'estero

Trust italiano = trust fiscalmente residente in Italia

Residenza fiscale dei trust

Legge Finanziaria 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006

Agenzia delle Entrate, **circolare N. 48/E del 06 agosto 2007** avente ad oggetto “Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette”

Agenzia delle Entrate, **circolare N. 3/E del 22 gennaio 2008** avente ad oggetto “Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione”

Agenzia delle Entrate, **circolare N. 61/E del 27 dicembre 2010** avente ad oggetto “Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust”

In tema di esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali Agenzia delle Entrate, **risoluzione N. 110/E del 23 aprile 2009** (Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale del trust ai fini delle imposte indirette - Agevolazioni fiscali ex articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

Imposte dirette dal 2007

Il comma 74, modificando l'art. 73 del TUIR, include i **trust tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES)**.

In particolare, sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

- 1. i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti commerciali);**
- 2. i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti non commerciali);**
- 3. i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti).**

Imposte dirette

Residenza fiscale dei trust

La residenza dei *trust* si accerta sulla base dei parametri previsti per i soggetti IRES ai sensi dell'art. 73, comma 3, Tuir. In particolare, si considerano residenti i *trust* che, per la maggior parte del periodo d'imposta, «hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato».

La Circolare n. 48/E dell'Agenzia delle Entrate, datata 06 Agosto 2007, essendo inapplicabile la nozione di *sede legale*, precisa che:

- per **sede dell'amministrazione**, ove possibile, si deve intendere il luogo in cui è localizzata la struttura amministrativa del *trust* (ad esempio dipendenti, locali ecc.). In mancanza, tale sede «*tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee*»;
- l'**oggetto principale** è strettamente connesso alla tipologia di *trust*, per cui (i) per i *trust* con patrimonio immobiliare la residenza è in Italia se la maggior parte dei beni è situata in Italia, mentre se i beni sono situati in diversi Stati si fa riferimento al sistema di prevalenza; (ii) negli altri casi si fa riferimento all'effettiva e concreta attività esercitata.

Imposte dirette

Residenza fiscale dei trust

Inoltre, che ai sensi dell'articolo 73 Tuir:

- *«l'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto» (comma 4);*
- *«in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale [...] è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato» (comma 5, la disposizione vale anche per i soggetti non residenti).*

Sempre la Circolare n. 48/E del 2007 afferma che «di norma» la **sede legale** non è tra i criteri rilevanti.

Imposte dirette

Residenza fiscale dei trust

L'articolo 73, comma 3, Tuir prevede, poi, due **presunzioni relative** di residenza in Italia **per i trust esteri istituiti in Stati a fiscalità privilegiata**. Tali presunzioni operano se:

- almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
- oppure se, in seguito alla loro istituzione, un soggetto residente in Italia effettua in favore del *trust* un'attribuzione che comporta il trasferimento di proprietà di beni immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari o vincoli di destinazione su tali beni (la Circolare n. 48/E chiarisce che i beni devono essere situati in Italia).

L'obiettivo delle citate presunzioni consiste nel contrastare i fenomeni di fittizia localizzazione dei *trust* all'estero.

Imposte dirette

Residenza fiscale dei trust

Sempre in tema di presunzioni, la Circolare n. 48/E chiarisce quanto segue:

- il comma 3 dell'articolo 73 Tuir menziona, oltre ai *trust*, «*gli istituti aventi analogo contenuto*», tenendo conto in tal modo della possibilità che ordinamenti stranieri disciplinino istituti analoghi al *trust* attribuendogli, però, un *nomen iuris* diverso;
- la residenza del disponente e del beneficiario non devono necessariamente essere verificate nello stesso momento; infatti, la prima, in considerazione della natura istantanea dell'atto dispositivo, rileva al momento dell'istituzione del *trust*, mentre la seconda va verificata anno per anno e assume rilevanza solo nel caso di «beneficiari individuati»;
- per «*istituiti*» si devono intendere i *trust* che hanno «*formalmente fissato la propria residenza*» in uno Stato a *fiscalità privilegiata*.

Imposte dirette

- L'art. 73 del TUIR individua, ai fini della tassazione
 - TRUST TRASPARENTI
 - TRUST OPACHI
 - TRUST MISTI
- Art. 143 TUIR: REDDITO COMPLESSIVO
 - Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Imposte dirette

Trust trasparenti: trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza

Trust opachi: trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono attribuiti direttamente al trust

Trust misti: E' tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente. Ciò avviene, ad esempio, quando l'atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In questo caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi ultimi.

Imposte dirette

Beneficiario individuato (circolare n. 48/E del 6 agosto 2007)

Il comma 74, lettera b), dell'articolo unico della finanziaria 2007 aggiunge al comma 2 dell'articolo 73 del TUIR il seguente periodo:

*“Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono **imputati in ogni caso ai beneficiari** in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”.*

Premesso che il presupposto di applicazione dell'imposta è il possesso di redditi, per “beneficiario individuato” da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. E' necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.

Imposte dirette

Redditi di capitale

I redditi imputati ai beneficiari sono qualificati, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR, redditi di capitale.

Attribuzione del reddito ai beneficiari: principio di competenza

L'art. 73 dispone che i redditi siano imputati **“in ogni caso”** ai beneficiari, cioè indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo un criterio di competenza. Tale precisazione si è resa necessaria per coordinare la tassazione per trasparenza del trust con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che è considerato reddito di capitale. Contrariamente, infatti, al principio di cassa che in via ordinaria informa la determinazione del reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo reddito viene **imputato al beneficiario indipendentemente dall'effettiva percezione**, secondo il principio della competenza economica.

Dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuito al trust - sulla quale il trust stesso assolverà l'IRES - nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari - su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito

Imposte dirette

Il trust non commerciale non residente

Il trust non residente assimilato ad un ente non commerciale è disciplinato dall'**art. 153** del TUIR.

Il comma 1 prevede criterio di tassazione su base territoriale previsto dall'art. 3 per i soggetti IRPEF e dall'art. 151 per le società.

Il comma 2 richiama l'art. 23 del TUIR, elenca le tipologie di redditi prodotti in Italia dai non residenti.

L'art. 23 viene richiamato dall'art. 151 per le società e dall'art. 153 per gli enti non commerciali.

Il comma 3 prevede la tassazione in base alle diverse categorie reddituali come per le persone fisiche.

Imposte dirette

Il trust non commerciale non residente

Dall'applicazione delle norme citate, quindi, emerge che:

- il trust non può essere in ogni caso tassato in Italia sui redditi prodotti all'estero;
- se il trust è opaco, sui redditi prodotti in Italia sarà assoggettato ad IRES e nessun ulteriore prelievo sarà previsto in capo ai beneficiari dei frutti;
- come sono tassati i beneficiari residenti e non residenti di trust opachi o trasparenti non residenti?

Imposte dirette

La tassazione dei beneficiari residenti in caso di trust non residenti

Tesi della C.M. 48/E/2007 - Punto 4.1

« Il trust non residente, che è soggetto passivo IRES per i solo redditi prodotti in Italia, imputa per trasparenza tali redditi ai beneficiari residenti, quali titolari di redditi di capitale».

Consegue che il beneficiario residente in Italia non è mai tassato in relazione ai redditi prodotti all'estero da un trust non residente, a prescindere dal fatto che sia opaco o trasparente.

Tassazione dei trust non residenti in capo a beneficiari residenti			
		Redditi prodotti all'estero	Redditi prodotti in Italia
Trust	Opaco	Nessuna	Nessuna
	Trasparente	Nessuna	Trasparenza in capo ai ben.

Imposte dirette

La tassazione dei beneficiari residenti in caso di trust non residenti

Tesi della C.M. 61/E/2010 – Nuova posizione dell’Amministrazione finanziaria

Art. 44, comma 1, lettera g-sexies del Tuir dispone che siano considerati redditi di capitale «i redditi imputati al beneficiario di trust (*trasparenti*) ai sensi dell’art. 73, comma 2, **anche se non residenti**».

La circolare chiarisce che «**anche se non residenti**» si riferisce ai trust.

Trust trasparente: il reddito imputato a beneficiari residenti «è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato».

A. F. diversa posizione rispetto alla C.M. 48/E/2007: beneficiari italiani tassati nel caso di trust trasparenti non residenti anche per i redditi prodotti all’estero.

Imposte dirette

La tassazione dei beneficiari residenti in caso di trust non residenti

Tesi della C.M. 61/E/2010 - Nuova posizione dell'Amministrazione finanziaria

Ha sollevato molte perplessità il successivo passaggio della circolare:

La tassazione per trasparenza potrebbe operare anche per **trust opaco**.

«...tale regime evita il conseguimento di indebiti risparmi d'imposta **che potrebbero essere conseguiti....»**

Trust opaco: non si considera l'effettivo livello impositivo di eccessivo favore applicato ai trust, si considera solo il fatto che **potrebbero scontare** un livello impositivo estremamente contenuto

Si tassa il beneficiario perché il trust potrebbe pagare troppo poco

Imposte dirette

La tassazione dei beneficiari residenti in caso di trust non residenti

Tesi della C.M. 61/E/2010 - Nuova posizione dell'Amministrazione finanziaria

Il reddito è tassato per competenza, per cassa o per «imputazione»?

Competenza: beneficiario risulta tassato su un reddito che il trustee non è tenuto ad attribuirgli e per il quale non è tenuto ad informarlo (evasore inconsapevole)

Quindi cassa o imputazione

Tassazione dei trust non residenti in capo a beneficiari residenti			
		Redditi prodotti all'estero	Redditi prodotti in Italia
Trust	Opaco	Trasp. (Imputazione) in capo ai beneficiari	Nessuna
	Trasparente	Trasp. in capo ai beneficiari	Trasparenza in capo ai ben.

Imposte dirette

La tassazione dei beneficiari residenti in caso di trust non residenti

Intervento normativo, art. 13 D.L. 124/2019

Integra la lettera g-sexies dell'art. 44 del Tuir sostenendo che i beneficiari residenti di trust esteri opachi devono essere tassati solo se i trust sono stabiliti «in Stati o territori chesi considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis.....»

Quindi, solo il **trust trasparente** può determinare materia imponibile in capo al beneficiario

Il **trust opaco** è tassato per trasparenza dalla data di entrata in vigore del decreto e nel rispetto delle seguenti condizioni stabilite dalla norma:

- 1) Redditi corrisposti a residenti in Italia da trust e istituti aventi analogo contenuto;
- 2) I trust e gli I.A.C. sono stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis del Tuir;
- 3) principio di tassazione per cassa e non per competenza

Imposte dirette

La tassazione dei beneficiari residenti in caso di trust non residenti

Art. 47-bis Tuir - Regimi fiscali privilegiati

Sono esclusi i trust stabiliti in Italia, nella UE e negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo.

Per gli altri, applicando l'art. 47-bis, si dovrebbe verificare se il trust è «controllato» o meno da un soggetto italiano.

La lettera a) prevede il caso in cui l'ente non residente sia sottoposto a controllo da parte di un partecipante residente in Italia. In questo caso si verifica il livello effettivo di tassazione nel paese di residenza, inferiore alla metà di quello in Italia.

La lettera b) affronta la casistica residuale della mancanza di controllo. Si valuta il livello nominale di tassazione, inferiore al 50% di quello italiano.

Il trust non ha soci, non vi è il controllo o il collegamento, per cui dovrebbe trovare applicazione la lettera b), con non poche difficoltà.

Imposte dirette

La tassazione dei beneficiari residenti in caso di trust non residenti

La bozza di circolare dell'11 agosto 2021

Chiarisce che la valutazione deve essere operata esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nella lettera b), del comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir.

Tassazione nominale.

Imposta di riferimento IRES

Alcuni problemi pratici:

- Il trust estero produce una parte del reddito all'estero soggetto ad aliquota nominale diversa da quella del paese di residenza;
- Presenza di regimi impositivi differenti;
- Trust soggetto ad aliquote progressive per scaglioni;

Imposte dirette

Beneficiari non residenti di trust residente

La bozza di circolare dell'11 agosto 2021

Trust trasparente residente eroga frutti ad un soggetto non residente, sono soggetti a tassazione in Italia in base al disposto dell'art. 23 del Tuir

Art. 23: redditi di capitale «corrisposti» (effettiva percezione)

Art. 44 lettera g-sexies: rileva l'imputazione

L'A.F. afferma che il criterio dell'art. 44 prevale su quello dell'art. 23, quindi redditi tassabili a prescindere dall'effettiva corresponsione

Trust opaco: i beneficiari non residenti non scontreranno in Italia tassazione alcuna

Imposte indirette

La fiscalità indiretta dei trust non residenti

La bozza di circolare dell'11 agosto 2021

Chiarisce che, con riferimento agli **atti di attribuzione** di patrimonio posti in essere da trust estero che risultano formati all'estero, gli stessi sono soggetti ad obbligo di registrazione nei seguenti casi:

- quando «comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende **esistenti nel territorio dello Stato**» (art. 2, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 131/1986;
- nel caso di atti formati all'estero, il comma 1-bis dell'art. 55 D. Lgs. N. 346/1990 dispone la registrazione in termine fisso per «gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.

Imposte indirette

La fiscalità indiretta dei trust non residenti

La bozza di circolare dell'11 agosto 2021

Es. trust istituito all'estero, con trustee straniero (al momento della attribuzione), con beneficiario residente in Italia

- Il tributo si applica solo se si realizza l'elemento territoriale del TUSD, ossia
 1. Il donante (Disponente) era residente in Italia
 2. Oppure i beni oggetto di attribuzione beneficiaria sono nel territorio italiano
- L'Ade ha chiarito molto bene che l'art. 55 comma 1-bis TUSD (che dispone la registrazione in termine fisso per gli atti aventi ad oggetto donazioni dirette ed indirette formati all'estero nei confronti di beneficiari italiani) non comporta applicazione del tributo donativo se non nei casi predetti

Imposte indirette

La fiscalità indiretta dei trust non residenti

La bozza di circolare dell'11 agosto 2021

Una attribuzione beneficiaria, potenzialmente rilevante, può essere assoggettata a tassazione solo in presenza dei requisiti di **formalizzazione dell'atto gratuito previsti dal TUSD**:

- a) se atto gratuito contenuto in atto soggetto a registrazione (es. trasferimento immobiliare) applicazione del tributo (salvo regole di esenzione es. art.1 comma 4 bis)
- b) se invece deriva da atti o fatti giuridici non soggetti a registrazione, come comportamenti meramente esecutivi (es. bonifico bancario) vi sarà imposizione solo se
 - 1) registrazione volontaria – ossia denuncia di liberalità indiretta
 - 2) oppure dichiarazione resa nel procedimento di altri tributi

Imposte indirette

La fiscalità indiretta dei trust non residenti

La bozza di circolare dell'11 agosto 2021

Reddito o patrimonio?

Art. 45, comma 4-quater del Tuir - Determinazione del reddito di capitale
«Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di I.A.C., a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, **l'intero ammontare percepito costituisce reddito**». Difficile da dimostrare.

Pertanto, nel caso di **disponente del trust residente in Italia**, agli di attribuzione di patrimonio sarà applicabile **l'imposta proporzionale** sulle successioni e donazioni, anche se i **beni patrimoniali** trasferiti siano esistenti **all'estero**.

Imposte indirette

Operazioni fiscalmente rilevanti

La struttura giuridica del trust pone in evidenza i seguenti elementi o presupposti impositivi rilevanti agli effetti delle imposte indirette:

1. l'atto istitutivo;
2. l'atto dispositivo;
3. eventuali operazioni compiute durante il trust;
4. il trasferimento dei beni ai beneficiari.

Imposte indirette

Vincoli di destinazione

L'articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, rubricato "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" ha dettato una specifica disciplina per la "...costituzione di vincoli di destinazione...", prevedendone **l'assoggettamento all'imposta di registro.**

E' questo il primo approccio della normativa nazionale al trattamento del trust ai fini delle imposte indirette, posto che **il trust**, per le caratteristiche essenziali che lo contraddistinguono, **è riconducibile nella categoria dei vincoli di destinazione (circolare 48/E del 6 agosto 2007)**



EMYTRUSTEE

Imposte indirette

Vincoli di destinazione

Il regime fiscale introdotto dal decreto legge n. 262 del 2006 è stato successivamente modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286.

Quest'ultima legge, non ha convertito il predetto articolo 6 del decreto; ha invece **ripristinato l'imposta sulle successioni e donazioni**, disciplinata dal Testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 25 ottobre 2001. Contestualmente, ha disposto l'applicazione di tale imposta "...**alla costituzione dei vincoli di destinazione...**" (decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24/11/2007, articolo 2, commi dal 47 al 49)

*(...è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla **costituzione di vincoli di destinazione...**)*

Successivamente la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 afferma che il trust "*è riconducibile nella categoria dei vincoli di destinazione*"

Imposte indirette

Circolare 3/E del 22 gennaio 2008

Vincoli di destinazione

Per vincoli di destinazione si intendono “i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi”.

Soggetto passivo d’imposta

Il soggetto passivo dell’imposta sulle successioni e donazioni è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa.

Imposte indirette

Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007

Il **conferimento** di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l'effetto) va **assoggettato**, pertanto, **all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale**, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos.

Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria.

Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) **sono collegate dalla medesima causa**. Quindi, la costituzione del vincolo di destinazione avviene sin dall'origine a favore del beneficiario (naturalmente nei **trust con beneficiario**) ed è espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale. Conseguentemente, ai fini della determinazione delle aliquote, che si differenziano in dipendenza del **rapporto di parentela e affinità** (all'art. 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006), **occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario** (e non a quello tra disponente e trustee).

Imposte indirette

Franchigie

La finanziaria 2007 ha integrato la disciplina dell'imposta in esame, introducendo, tra l'altro, determinate franchigie in favore dei parenti in linea collaterale e dei portatori di handicap, nonché esenzioni per il trasferimento a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni (articolo 1, commi da 77 a 79)

Franchigie e Imposta per Trust con beneficiari

Grado di parentela	Franchigia, sul valore complessivo netto, per ciascun beneficiario	Aliquota
Coniuge e Parenti in linea retta	Euro 1.000.000,00	4%
Fratelli e Sorelle	Euro 100.000,00	6%
Altri parenti fino al IV grado e degli affini in linea retta, e degli affini in linea collaterale fino al III grado	Nessuna franchigia	6%
Altri soggetti	Nessuna franchigia	8%

Per i beneficiari che siano portatori di handicap (Legge 104/1992), indipendentemente dal legame di parentela intercorrente con il dante causa esiste una franchigia di 1.500.000,00 euro.

Imposte indirette

Trust di scopo

Nel **trust di scopo**, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale, l'imposta sarà dovuta con l'aliquota dell'8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti" (d.l. n. 262/2006 art. 2, comma 48, lett. c).

Imposte indirette

Passaggio generazionale di impresa - agevolazione

In applicazione del comma 4-ter dell'art. 3 del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 introdotto dal comma 78 dell'art. 1 della finanziaria 2007, la costituzione del **vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del settlor non è soggetto all'imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.** (Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007)

Risoluzione AE 110/E/2009 del 23 aprile 2009

Imposte indirette

- Contenzioso

Imposte indirette

CORTE DI CASSAZIONE

- **«costituzione del vincolo di destinazione su beni costituisce un presupposto impositivo autonomo»** (Ordinanza 18 marzo 2015, n. 5322), confermando la posizione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate – posizione molto discutibile
- successivamente ha formulato una tesi intermedia per effetto della quale il trasferimento dei beni al trust è invece imponibile **«quando produce un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento del patrimonio del settlor e quindi il trasferimento di beni al trustee comporta il reale arricchimento dei beneficiari, non prevedendo in alcun modo un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente»** (Ordinanza 5 dicembre 2018, n. 31445)
- infine, nel presupposto che l’imposta sia dovuta solo in presenza di un **«reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari»**, ha ripetutamente formulato l’interpretazione secondo la quale l’imposta non sarebbe dovuta al momento dell’apporto di beni in trust ma al momento di attribuzione dei beni ai beneficiari. La medesima interpretazione troverebbe applicazione anche ai fini delle imposte ipotecarie e catastali (Ordinanze n. 24153 e n. 24154 del 2020)

Bozza di circolare in consultazione dell'11 agosto 2021

La “costituzione di vincoli di destinazione” è assoggettata alla reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, per cui occorre tenere conto, ai fini della tassazione, del presupposto stabilito per tale imposta dal d.lgs. n. 346 del 1990, che impone la sussistenza **«del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari»**

A tal fine, **il conferimento di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì «rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla - indeterminata - nozione di 'utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone' (Cass. n. 3886/2015), ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario»** (ordinanze 30 ottobre 2020, n. 24153 e 24154)



Emy Trustee S.r.l.

Via Cappuccini, 4 - 20122 - Milano

Viale Enrico Panzacchi, 25 - 40136 - Bologna

Via dei Mille, 47 - 80121 - Napoli